

Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L'ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una **circolare** che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall'altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.

Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 "Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti". Qui si riporta in sintesi:

Sanzione

La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine

Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: **chiarimenti in merito alla conformita`delle macchine all'allegato V**

1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato **dopo il 21 settembre 1996** devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l'uso cui sono destinate.

2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate **prima del 21 settembre 1996**, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all'art. 70 comma 2 stabilisce che "le attrezzature di lavoro [...], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V".

3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall'attrezzatura di lavoro in base all'allegato V, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi.

4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l'obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all'allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, **la mancanza dell'attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature "ante direttiva" non costituisce presupposto per accertarne la non conformità** ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del citato decreto.

5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: **libretto d'uso e manutenzione**

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.

Cio' premesso, **si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori** (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).

Altre norme sulla stessa materia:

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
- Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 /

Indicazioni operative attività di controllo e
vigilanza D.lgs. 81/2008

- D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da:
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
- D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza
Lavoro

(SN/am)

[10142_13S_-_SICUREZZA_Circolare-INL_SANZIONI_e_MACCHINE.pdf](#)
[Download](#)